



N. 1.

**Decreto che modifica la Legge 28 Giugno 1937 portante aggiunte e modifiche alle vigenti disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli e sulle relative tasse.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo il seguente Decreto approvato dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX, nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

In modifica all'art. 11 della Legge 28 giugno 1937 n. 6 è abolita la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozette per trasporto di persone.

**Art. 2.**

La circolazione di tutti indistintamente gli autoveicoli di cui al precedente articolo - fatta eccezione per quelli esenti da tasse in base all'art. 5 della Legge 6 marzo 1922 sulla tassa di circolazione - è soggetta ad un diritto fisso, da versarsi nell'Ufficio del Registro, nella misura di L. 50 per gli automobili e di L. 10 per i ciclomotori e per le motocarrozette.

Tale diritto è dovuto per ogni anno solare, qualunque sia il mese in cui l'autoveicolo entra in circolazione.

**Art. 3.**

Chiunque è sorpreso a circolare con gli autoveicoli di cui all'art. I, senza aver effettuato il pagamento del diritto di cui all'art. 2, incorre nella multa da L. 40 a L. 300.

**Art. 4.**

La tassa annua di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi è quella fissata nell'allegato A.

Essa è liquidata in base alla portata utile che deve risultare dalla licenza o da altro documento di circolazione.

In caso di incertezze o contestazioni la portata utile sarà fissata dall'Ufficio Tecnico Governativo (art. 7, alla lettera C. della Legge 28 Giugno 1937).

Il pagamento della tassa può essere effettuato per l'intero anno solare o per quadrimestri e cioè: dal 1° Gennaio al 30 Aprile, dal 1° Maggio al 31 Agosto, dal 1° Settembre al 31 Dicembre.

#### **Art. 5.**

Sono esenti dalla tassa di circolazione, per un periodo di cinque anni, gli autocarri nuovi, di fabbricazione italiana, appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno.

Per gli autoveicoli usati, adattati e attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, la porta utile tassabile (a norma dell'art. 4) può essere ridotta del trenta per cento a condizione che i veicoli siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina o altro combustibile liquido.

Per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori per trasporto di cose la tassa unica di circolazione, di cui all'allegato A, è ridotta alla metà.

#### **Art. 6.**

La tassa annuale per i trattori stradali e simili non atti comunque al trasporto di cose è dovuta in ragione di L. 8 per ogni cavallo di potenza fiscale del motore.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui sopra, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa annua di circolazione è fissata nella misura di L. 100.

#### **Art. 7.**

Il presente Decreto ha effetto dal 1. gennaio 1939.

La tassa eventualmente già pagata per gli autoveicoli di cui all'art. 1. sarà rimborsata a mezzo dell'Ufficio del Registro, il quale provvederà alla trattenuta del diritto fisso di cui all'art. 2, a datare dal 16 Febbraio 1939.

I possessori di autoveicoli di cui agli art. 4 e seguenti dovranno provvedere alla regolarizzazione della tassa entro il 28 Febbraio 1939.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 Gennaio 1939 (1638 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Celio Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi